

**DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2012
237/2012/R/GAS**

**PROROGA DEI CRITERI TARIFFARI ED AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE PER IL PERIODO
TRANSITORIO OTTOBRE 2012-DICEMBRE 2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 giugno 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed il suo Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/gas 108/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: DCO 150/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 108/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione, per il quarto periodo di regolazione;
- l'Autorità, nel documento per la consultazione 150/2012/R/GAS, al fine di gestire un ordinato processo di transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione del Gnl, ha proposto di estendere la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08,

ivi inclusi i criteri di aggiornamento, al periodo 1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013 (di seguito: periodo transitorio), prevedendo contestualmente per il suddetto periodo le seguenti integrazioni:

- l'aggiornamento del valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto sulla base dei parametri adottati con deliberazione ARG/elt 199/11 per la regolazione dei servizi infrastrutturali relativi al settore elettrico;
- la determinazione dei ricavi di riferimento, relativi ai corrispettivi unitari capacitivi del periodo di proroga, mediante il riproporzionamento a tale periodo dei ricavi di riferimento annuali, calcolati secondo i criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nelle osservazioni pervenute in risposta al DCO 150/2012/R/GAS, gli operatori hanno condiviso la proposta di prevedere un periodo transitorio per consentire l'allineamento del periodo di regolazione del servizio di rigassificazione con il periodo di regolazione del servizio di trasporto;
- alcuni operatori hanno segnalato la necessità di apportare modifiche sostanziali ai criteri di regolazione tariffaria, già a partire dal periodo transitorio. In particolare è stato chiesto di:
 - applicare una tariffa costante nel periodo di operatività del terminale;
 - definire i corrispettivi tariffari sulla base della capacità prevista in conferimento;
 - applicare il fattore di garanzia alla totalità dei ricavi di *capacity*;
 - attribuire la totalità dei ricavi riconosciuti alla componente *capacity*.
- un operatore ha evidenziato che il tasso di remunerazione del capitale investito, proposto per il periodo transitorio, comporterebbe un'eccessiva remunerazione del servizio e che, pertanto, sarebbe opportuno rideterminare il suddetto tasso, tenendo conto:
 - delle ultime stime disponibili sull'evoluzione del tasso di inflazione;
 - dell'impatto del meccanismo di garanzia dei ricavi sul rischio sistematico dell'attività di rigassificazione;
- un operatore ha chiesto l'applicazione del meccanismo di *profit sharing* delle differenze tra costi operativi riconosciuti e costi effettivi al fine della determinazione delle tariffe per il periodo transitorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le tempistiche per l'approvazione delle tariffe per il periodo transitorio non consentono di svolgere gli approfondimenti necessari per una valutazione dell'impatto di modifiche sostanziali dei criteri di regolazione tariffaria; e che la proroga dei criteri tariffari nel periodo transitorio, oltre a permettere l'allineamento del periodo di regolazione del servizio di trasporto del gas naturale con il periodo di regolazione del servizio di rigassificazione, può consentire di approfondire l'impatto di eventuali modifiche innovative dei criteri di regolazione del servizio di rigassificazione, assicurando la coerenza delle scelte adottate per tale servizio con l'evoluzione complessiva del regime

regolatorio di riferimento per il sistema nazionale del gas; in particolare potrà essere valutato il legame tra il rischio sistematico del servizio di rigassificazione ed il corrispondente livello di garanzia dei ricavi riconosciuti;

- i parametri recentemente applicati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per il settore elettrico sono stati definiti in una prospettiva pluriennale e che il periodo transitorio ricade nel suddetto arco temporale; e che, in ogni caso, da un'analisi condotta dagli uffici dell'Autorità, i più recenti dati disponibili in merito ai livelli di inflazione, che per maggior coerenza devono essere considerati contestualmente ai valori aggiornati del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, determinano oscillazioni del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto di entità limitata rispetto al valore proposto in consultazione;
- il livello di garanzia dei ricavi applicato nel periodo transitorio è equivalente a quello in vigore nel terzo periodo di regolazione e pertanto non comporta alcuna variazione del rischio sistematico dell'attività di rigassificazione per il periodo transitorio; e che la revisione del parametro β presuppone una valutazione complessiva del rischio sistematico associato all'attività di rigassificazione, anche sulla base delle risultanze del processo di consultazione in corso;
- l'applicazione del meccanismo di *profit sharing* non è compatibile con una proroga dei criteri tariffari ma presuppone una loro rideterminazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha previsto che i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura siano riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas, a partire dall'anno 2011; e che, con la deliberazione ARG/gas 108/10, l'Autorità, al fine di consentire una corretta transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, ha previsto l'introduzione di un corrispettivo transitorio CM^G , applicato dalle imprese di rigassificazione alle quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell'anno e calcolato secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, al periodo transitorio, al fine di gestire un ordinato processo di transizione dall'anno termico all'anno solare, quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione del Gnl e di assicurare la coerenza delle scelte adottate per il servizio di rigassificazione con l'evoluzione del regime regolatorio di riferimento per il sistema nazionale del gas;
- aggiornare il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, prevedendo l'applicazione, con la sola eccezione del parametro β , dei medesimi parametri applicati per il quarto periodo di regolazione del settore elettrico, al fine di garantire una congrua remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- modificare le modalità di calcolo dell'importo del fattore di garanzia relativo al periodo transitorio, al fine di assicurare la coerenza tra la modalità di

determinazione dei ricavi riconosciuti e i ricavi effettivamente conseguiti dalle imprese di rigassificazione nel periodo considerato;

- prorogare, per il periodo transitorio, nelle more di una completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas, di cui alla *RMTG*, l'applicazione del corrispettivo transitorio CM^G a copertura dei costi relativi all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle imprese di rigassificazione di cui al punto 3 della deliberazione ARG/gas 108/10, aggiornando i valori del corrispettivo CM^G , di cui al punto 4, della deliberazione ARG/gas 108/10, conformemente ai criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08

DELIBERA

1. di prorogare, per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2013, i criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, inclusi i criteri di applicazione del fattore di garanzia di cui al comma 17.2 della medesima deliberazione;
2. di prevedere che, ai fini della determinazione delle tariffe di rigassificazione relative al periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, di cui al comma 3.2, lettera a), della deliberazione ARG/gas 92/08, sia aggiornato ad un valore pari a 8,2%;
3. di prevedere che i ricavi di riferimento, relativi ai corrispettivi unitari capacitivi per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2013, siano riproporzionati applicando ai ricavi riconosciuti su base annuale, determinati sulla base dei criteri di cui ai punti 1. e 2. della presente deliberazione, un coefficiente di riproporzionamento pari a 457/365;
4. di prevedere che per il periodo 1 ottobre 2012- 31 dicembre 2013 il corrispettivo transitorio CM^G , espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, sia aggiornato sulla base dei criteri di cui alla deliberazione ARG/gas 92/08 e di cui ai punti 2. e 3. del presente provvedimento;
5. di prevedere che:
 - i) la pubblicazione della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 27.1, della deliberazione ARG/gas 92/08 avvenga entro il 15 giugno 2012;
 - ii) la presentazione delle proposte tariffarie e della relativa documentazione, di cui al comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, avvenga entro il 29 giugno 2012
6. di prevedere che le proposte tariffarie, di cui al precedente punto 5. siano approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro un periodo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni